

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 06-04-17 Numero 64

Oggetto: RICORSO AD AGENZIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE- ATTO DI INDIRIZZO
--

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MONTI LUIGI	SINDACO	P
ROMOLI MAURO	VICE SINDACO	A
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
LANZI MARIANGELA	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE ESTERNO	P

presenti n. 4 assenti n. 1.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e ferme restando la temporaneità e la eccezionalità delle esigenze alla base del ricorso a tali tipologie contrattuali, in virtù di quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modifiche ed integrazioni;
- il medesimo art. 36, facendo salva la competenza delle Amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, rinvia ai contratti collettivi nazionali la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro;
- il D.Lgs. 10/09/2003, n. 276 e s.m.i., ad oggetto "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" disciplina agli artt. 20 e seguenti la somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), trovando applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 86, comma 9, del Decreto Legislativo medesimo;

RICHIAMATO l'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come modificato dall'art.4 comma 102 della legge n.183 del 12/11/2011, con il quale il legislatore interviene a disciplinare l'utilizzo del lavoro flessibile prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO il Contratto collettivo del 14 settembre 2000, che completa quello del 1° aprile 1999, per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, che all'art. 2 stabilisce che gli Enti possono stipulare contratti la lavoro temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica o collegate a situazioni di urgenza nelle seguenti specifiche ipotesi:

- a) per consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste nell'ordinamento dell'amministrazione;*
- b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni nonché per la temporanea copertura di posti vacanti;*
- c) per punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni;*
- d) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi, di controllo di gestione, di elaborazione di manuali di qualità e carte di servizi che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in servizio;*
- e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo della prevenzione, sicurezza, ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standards predefiniti.*

ATTESO che per lavoro temporaneo od interinale si intende quella forma di impiego in base alla quale uno o più lavoratori, assunti da un'impresa provvista di una specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed iscritta nell'apposito albo (c.d. impresa fornitrice), svolgono la propria prestazione lavorativa a favore e alle dipendenze di un soggetto giuridico diverso (c.d. impresa utilizzatrice),

sulla base di un apposito negozio giuridico (c.d. contratto di fornitura) preventivamente stipulato dall'impresa fornitrice e dall'utilizzatrice;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 10/9/2003, n. 276:

“Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;*
- b) il numero dei lavoratori da somministrare;*
- c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 3 dell'articolo 20; ⁽⁷⁷⁾*
- d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;*
- e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;*
- f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;*
- g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;*
- h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;*
- i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;*
- j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;*
- k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.*

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.

3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.”

CONSIDERATO che:

- il trattamento economico mensile spettante per il profilo professionale è calcolato in base alle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico ed al versamento dei contributi previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art.21 del Decreto Legislativo n.276/2003;
- il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;
- ai sensi dell'art.20 comma 2 del Decreto Legislativo n.276/2003 e s.m.i., per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore;
- ai sensi dell'art.22 comma 5 del Decreto n.276/2003, citato, i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore sebbene siano inseriti a livello funzionale nella struttura dell'ente;

VALUTATA la necessità di avvalersi di figure professionali di categoria “B1” mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per soddisfare le pubbliche esigenze collegate alla necessità di provvedere alla somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e all'assistenza dei bambini della scuola materna durante il

trasporto scolastico, in assenza nella dotazione organica dell'Ente di personale con pari profilo professionale;

RITENUTO altresì necessario assegnare al Responsabile del Servizio personale le risorse necessarie per l'affidamento del contratto di somministrazione di cui sopra, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 802 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti verbalmente espressi;

D E L I B E R A

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di avvalersi della somministrazione di lavoro temporaneo determinato per il reperimento delle seguenti figure professionali per lo svolgimento dei servizi sotto indicati:

somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche

- n. 2 unità per 12 ore settimanali
- n. 1 unità per 9 ore settimanali
- n. 1 unità per 6 ore settimanali

assistenza dei bambini della scuola materna durante il trasporto scolastico e pre scuola

- n. 1 unità per 15 ore settimanali

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio personale per l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo stanziato sul capitolo 802 del bilancio 2017/2019, annualità 2017.

4) Di rendere, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5) Di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 06-04-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Appignanesi Giuliana

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 06-04-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to MONTI LUIGI

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 11-04-17, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 11-04-17, al 26-04-17,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario